

Spett.le
Banca d'Italia
Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza
Divisione Normativa Prudenziale
Via Nazionale 91
00184 Roma

Raccomandata A/R – Anticipata via e-mail

9 marzo 2012

Oggetto: Documento per la consultazione “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari – attuazione del D.Lgs. 13 agosto 2011, n. 141”


Egregi Signori,

con la presente desideriamo inviare a codesta spettabile Autorità i nostri commenti al documento di consultazione in oggetto (il “**Documento di Consultazione**”) e, precisamente, alle previsioni contenute nel Tit. IV, Cap. 3, Sez. II (*Rischio di Credito*) e Sez. XI (*Concentrazione dei Rischi*) dello stesso.

1. Rischio di Credito

Nel disciplinare il rischio di credito, il Documento di Consultazione, da una parte, prevede disposizioni rivolte specificatamente agli intermediari e, dall'altra, rinvia al Tit. II, Cap. 1, Parte prima e Parte seconda della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “*Nuove disposizioni di vigilanza per le banche*” (le “**Disposizioni di Vigilanza per le Banche**”). In particolare, ai sensi del Tit. II, Cap. 1, Sez. III, Par. 2.1 delle Disposizioni di Vigilanza per le Banche, le banche beneficiano, al ricorrere di determinati requisiti, di un trattamento prudenziale agevolato in relazione alle c.d. “esposizioni infra-gruppo”, intese quali esposizioni assunte dalla banche nei confronti di società facenti parte del proprio gruppo bancario. Tali esposizioni sono, difatti, ponderate a zero ai fini del calcolo del requisito patrimoniale su base individuale (la “**Ponderazione Zero**”).

Orbene, in forza del predetto rinvio formulato dal Documento di Consultazione, applicando agli intermediari finanziari la disciplina del rischio di credito di cui alle Disposizioni di Vigilanza per le Banche, il beneficio derivante dalla Ponderazione Zero parrebbe potersi



applicare esclusivamente qualora l'intermediario finanziario sia parte di un "gruppo finanziario", come definito nel Documento di Consultazione.

A tale riguardo, la scrivente intende proporre a codesta Autorità di considerare la possibilità che la Ponderazione Zero venga applicata dall'intermediario finanziario alle esposizioni nei confronti delle società del proprio "gruppo di appartenenza" (locuzione, peraltro, già utilizzata nel Documento di Consultazione) e non quindi, stando alle attuali previsioni, nei confronti delle società del "gruppo finanziario di appartenenza".

D'altra parte, anche alla luce delle considerazioni formulate in materia da autorevole dottrina¹, le forti esigenze pubblicistiche di controllo e preservazione del patrimonio delle banche – che, insieme ad altri aspetti, hanno portato il legislatore a consentire la Ponderazione Zero esclusivamente per le esposizioni nei confronti di soggetti facenti parte del medesimo gruppo vigilato a livello consolidato – sono collegate prevalentemente al fatto che l'attività bancaria si basa sulla raccolta del risparmio fra il pubblico, con evidenti implicazioni di natura sistemica.

Diversamente, tali esigenze di forte tutela non sarebbero presenti nel caso di quegli intermediari finanziari – quali la scrivente – che, pur non facendo parte di un "gruppo finanziario" e non essendo quindi assoggettati a vigilanza consolidata, svolgono prevalentemente attività di natura *captive* a beneficio di società del proprio gruppo di appartenenza, come ad esempio l'attività di *factoring*, nella forma di acquisto di crediti vantati da fornitori di beni e servizi commerciali nei confronti di società del gruppo.

Alla luce di tali motivazioni, riterremmo che quantomeno tali tipologie di intermediari dovrebbero poter beneficiare della Ponderazione Zero in relazione a quelle posizioni di rischio assunte nei confronti delle società del gruppo di appartenenza. Sugeriremmo, pertanto, di inserire nella versione finale della normativa oggetto di consultazione una specifica previsione in tal senso.

2. Concentrazione dei Rischi

Analogamente a quanto avviene per il rischio di credito, la disciplina della concentrazione dei rischi degli intermediari (Tit. IV, Cap. 3, Sez. XI del Documento di Consultazione), da una parte, prevede disposizioni rivolte specificatamente agli intermediari e, dall'altra, rinvia alle corrispondenti previsioni delle Disposizioni di Vigilanza per le Banche (Tit. V, Cap. 1).

In forza di tale rinvio, gli intermediari finanziari dovranno, *inter alia*, applicare i criteri di ponderazione previsti ai sensi del Tit. V, Cap. 1, Allegato A, delle Disposizioni di Vigilanza per le Banche. In particolare, le esposizioni assunte dagli intermediari finanziari nei confronti

¹ C. RUGGIERO, *Le società finanziarie*, Milano, 2010, 235 ss. L'Autore in particolare evidenzia come le prime versioni delle Istruzioni di vigilanza relative agli intermediari iscritti all'elenco speciale di cui all'art. 107 TUB in *subjecta materia* prevedevano una specifica esclusione delle posizioni di rischio dei "*crediti acquistati da terzi e vantati nei confronti di società appartenenti al gruppo dell'intermediario finanziario*" e come, per contro, l'evoluzione normativa – già prima della pubblicazione del Documento di Consultazione – abbia portato alla eliminazione di tale esenzione "infragrupo" e abbia dato scarso rilievo agli effetti di tale previsione nei confronti di quegli intermediari finanziari che operano principalmente con le società del gruppo (c.d. *captive*).

delle società facenti parte del proprio “gruppo finanziario” beneficeranno della Ponderazione Zero.

Anche in questo caso, sulla base delle medesime motivazioni formulate nel precedente Paragrafo 1, riteniamo che quegli intermediari finanziari che, pur non facendo parte di un “gruppo finanziario”, svolgano prevalentemente attività di natura *captive* a beneficio di società del proprio gruppo di appartenenza, dovrebbero poter beneficiare della Ponderazione Zero in relazione a quelle posizioni di rischio assunte nei confronti delle società del gruppo di appartenenza. Pertanto, suggeriremmo di inserire nella versione finale della normativa oggetto di consultazione una specifica previsione in tal senso.

* * *

Con osservanza.

DeA Factor S.p.A.



Nome: Dr.ssa Anna Belfiore

Carica: Amministratore